



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 72

del 28/12/2022

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: approvazione.

L'anno **2022** il giorno **28** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:15**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	DE LORENZIS Pierpaolo	Si	
2	REGA Maria Luce	Si		9	SCANDEREBECH Donatuccio	Si	
3	MASTROLEO Tommaso	Si		10	TUNNO Annalisa		Si
4	CAUSO Annalucia	Si		11	PALESE Manlio		Si
5	CASTO Alberto Armando	Si		12	DE VITIS Alessio	Si	
6	TRIANNI Alessandro		Si	13	SPENNATO Walter Cosimo	Si	
7	PALESE Patrizia	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott. Alberto Armando CASTO** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Dr.ssa Olivieri Marialuisa

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 - nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) - come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, è stata dettata la disciplina organica inerente le società a totale o parziale partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- I. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- II. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- III. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- IV. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- V. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- VI. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- VII. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Atteso che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla

competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che questo Comune è tenuto ad effettuarla entro tale data con riferimento all'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 in data 28/09/2017, con la quale è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Alliste alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che l'articolo 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Richiamato altresì il comma 5-bis all'articolo 24 del TUSP, introdotto dal comma 723 della legge 145/2018, il quale ha sospeso, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2021, esteso anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019-:

I. dell'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria (art. 24, comma 4);

II. della sanzione per la mancata alienazione nei termini (art. 24, comma 5).

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute dal Comune di Alliste alla data del 31 dicembre 2021, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2021, di seguito indicata, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare:

Bilancio società/enti facenti parte del G.A.P.	% di partecipazione	Consolidamento
Società Consortile GAL - Gruppo di Azione Locale "Capo di Leuca" S.C.A.R.L.	0,95%	No
Gruppo d'azione locale Serre salentine srl	2%	No
Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile arl - in liquidazione	5,26%	No

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, con protocollo n. 13621 del 23/12/2022;

Visti:

- il decreto legislativo n. 267/2000;
- il decreto legislativo 175/2016;
- lo statuto comunale;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Presenti e votanti n. 10

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (De Vitis e Spennato)

DELIBERA

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, di seguito indicato:

Bilancio società/enti facenti parte del G.A.P.	% di partecipazione	Consolidamento
Società Consortile GAL - Gruppo di Azione Locale "Capo di Leuca" S.C.A.R.L.	0,95%	No
Gruppo d'azione locale Serre salentine srl	2%	No
Area Sistema "Casarano ed altri Comuni Associati" Società Consortile arl - in liquidazione	5,26%	No

2. di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 del TUSP;
4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUSP;
5. infine, di dichiarare, per l'urgenza di provvedere, l'immediata eseguibilità della presente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del decreto legislativo n. 267/2000, a seguito di separata votazione con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (De Vitis e Spennato).

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 28/12/2022

Deliberazione avente per oggetto:

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: approvazione.

UFFICIO PROPONENTE: SETTORE 2: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 23/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toDott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 23/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. ALBERTO ARMANDO CASTO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. MARIA LUCE REGA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2023 al 02/02/2023.

Dalla Residenza Municipale, li 18/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Olivieri Marialuisa

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 18/01/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDr.ssa Olivieri Marialuisa

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA OLIVIERI MARIALUISA